



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

Seconda 14 gennaio 2009

N. Sezione 200802826

La Sezione

OGGETTO:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. xxxxxxxx, in qualità di padre e amministratore di sostegno di xxxxxxxx, contro il Comune di Macerata

Vista la relazione, trasmessa con nota n. 19/0001974 del 01-08-2008, con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Sergio Berlinguer;

Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

PREMESSO

Riferisce il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che il Sig. xxxxxxxx, in qualità di padre e di amministratore di sostegno di xxxxxxxx, affetto da sindrome di Down, avente diritto alla tutela, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento parziale della deliberazione della Giunta comunale di Macerata n. 198 del 06-06-2007, avente per oggetto "Approvazione regolamento per l'utilizzo del Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno per soggetti disabili CSER"; e della

determinazione dirigenziale n. 10 del 12-01-2007 emanata dal Comune di Treia, avente per oggetto “Organizzazione e gestione dei Centri Socio Educativi Riabilitativi”.

Riferisce altresì lo stesso Ministero che il Sig. xxxxxx sin dalla prima infanzia è stato inserito in centri semiresidenziali, al fine di favorirne l’inserimento sociale e l’apprendimento..

L’assistenza riabilitativa è stata erogata presso la struttura ANFFAS di Macerata, per poi proseguire presso la Cooperativa Sociale (Onlus) La Talea di Santa Maria La Selva del Comune di Treia. A seguito dei successi terapeutici, veniva riconosciuta a XXXXXX una borsa lavoro per la frequenza pomeridiana della Cooperativa Sociale, mentre nelle ore mattutine era impegnato presso la struttura ANFFAS di Macerata.

In un secondo momento, Fabio De Marinis rinunciava alla frequenza presso l’ANFFAS, optando per la frequenza a tempo pieno della struttura presso il Comune di Treia, Per tali motivi, essendo venuti meno i presupposti della sospensione della borsa lavoro, veniva richiesto il ripristino di tale beneficio.

Tale richiesta veniva tuttavia respinta con nota del dirigente del Comune di Macerata in applicazione delle disposizioni contenute nella delibera municipale.

Con la stessa nota veniva altresì comunicata l’incompatibilità tra la borsa lavoro e la frequenza del Centro, nonostante il diverso avviso espresso dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Avverso detti atti il Sig. XXXXXX ha proposto il ricorso straordinario in esame, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

L’Amministrazione referente controdeduce, e nelle conclusioni esprime l’avviso che le argomentazioni di fatto e di diritto illustrate dal Comune di Macerata non siano sufficienti a supportare il rigetto del ricorso presentato dal Sig. XXXXXXXX.

CONSIDERATO

La Sezione condivide le conclusioni cui giunge l'Amministrazione referente in ordine ai provvedimenti adottati dal Comune di Macerata ed impugnati dal ricorrente.

La Sezione ritiene pertanto che il ricorso in esame sia fondato e vada accolto, e che i provvedimenti impugnati vadano pertanto annullati.

Con riferimento, infatti, alle modalità di partecipazione alla spesa stabilite dal Comune di Macerata per i soggetti fruitori delle prestazioni socio-assistenziali erogate nell'ambito del CSER, si rileva che nella disciplina adottata dall'ente locale non trova alcuna applicazione il principio di cui all'art. 25 della legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

In proposito, si osserva infatti che l'Ente locale, pur richiamando nella propria relazione illustrativa le deliberazioni della Regione Marche che individuano i redditi dell'utente come base di calcolo della quota di partecipazione, non ha adottato alcun criterio di valutazione della condizione reddituale del richiedente la prestazione, scegliendo di fissare in misura fissa le quote di partecipazione al costo del servizio.

Meritano invece di essere considerati i rilievi sollevati dal ricorrente a proposito della mancata adozione, da parte del Comune di Macerata, dell'ISEE quale strumento idoneo a rappresentare il benessere del richiedente la prestazione attraverso l'analisi completa della sua situazione reddituale nonché di quella patrimoniale.

Non possono inoltre condividersi le decisioni assunte dal Comune di Macerata in relazione all'istituto della borsa lavoro. Infatti le motivazioni addotte dall'Ente locale denotano un utilizzo dello strumento della borsa lavoro che solo in parte assicura attuazione ai principi di cui alla delibera n. 29/2006 della Regione Marche. Detta delibera non prevede infatti casi di esclusione dalla borsa lavoro, ma piuttosto ne riconosce finalità terapeutiche e socio-assistenziali al fine di favorire lo sviluppo dell'autonomia personale e l'integrazione sociale della persona con disabilità.

Né possono infine condividersi le argomentazioni del Comune di Macerata circa l'equivalenza tra le attività formative svolte all'interno del CSER e l'attività lavorativa che, invece, viene prevista nel periodo di borsa lavoro mediante l'inserimento in realtà produttive che offrono alla persona con disabilità occasioni concrete di integrazione e di confronto al di fuori del centro diurno.

Non si ritiene, in conclusione, che si debba stabilire, in astratto, una rigida alternativa tra le due tipologie di intervento, e si debba invece prevedere un'integrazione degli interventi che, operando su piani diversi, possano accrescere l'inclusione e la partecipazione della persona con disabilità nel contesto in cui vive.

Il Comune di Macerata, nella prospettiva di assicurare la massima efficacia degli interventi e delle prestazioni erogate, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione caso per caso che, tenuto conto dei reali bisogni e delle capacità della persona con disabilità, potesse definire in modo specifico le misure da erogare ai soggetti in condizioni di fragilità.

Dalle susposte considerazioni consegue che il ricorso in esame è fondato e va accolto, e che i provvedimenti impugnati vadano invece annullati fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario in esame sia accolto ed i provvedimenti impugnati siano annullati.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Agostino Elefante)

L'ESTENSORE

(Sergio Berlinguer)

II SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

(Elisabetta Argiolas)